

Parte speciale

N

Reati Tributari

(art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001)

OTTOBRE 2022

INDICE

Descrizione	Pag.
REATI TRIBUTARI	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	6
Possibili ambiti di commissione del reato	6
Principi di comportamento	7
Funzioni del FPC interessate	8
○ Principi organizzativi e di controllo	
○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	13

REATI TRIBUTARI

(art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

1) Reati Tributari

1.1 Le fattispecie di reato

In capo agli Stati membri dell'UE è sorto un obbligo di indicare con chiarezza quali reati, nei rispettivi ordinamenti, devono essere considerati lesivi delle finanze della stessa UE, facendo conseguire a tale catalogazione misure sanzionatorie efficaci e proporzionate.

A seguito di ciò:

- è stato emesso il Decreto Legge n. 124/2019 convertito nella Legge n. 157/2019;
- il 24 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha quindi approvato lo “*Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale*”.

Quanto sopra ha quindi aperto all'introduzione nel catalogo “Reati 231” alcuni reati disciplinati dal D. Lgs. n.74/2000, inserendoli nel nuovo art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001. I reati inseriti risultano essere:

Introdotti dal D.L. n. 124/2019 convertito nella Legge n. 157/2019

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evitare le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2.bis Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
 - b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi

fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro 5.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore

ad euro 50.000. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Approvati in sede preliminare dal CdM e in essere dal 2021

Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dagli art. 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
 - b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2.000.000.
- 1 bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione al comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerzia, della non deducibilità di elementi passivi reali.
- 1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 Bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettera a) e b):

Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50.000. 1. bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Tentativo (art. 6 del D. Lgs. n.74/2000)

I delitti previsti dagli art. 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo (*testo attualmente in vigore*).

NOTA: il decreto approvato, in esame preliminare, il 23 gennaio 2020 prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato)

per i reati fiscali che presentano l'elemento della transnazionalità, se l'imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro.

Indebita compensazione (art. 10 quater del D. Lgs. n. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

Ai fini del D. Lgs. 231/2001 le sanzioni previste possono essere di natura pecuniaria, interdittiva, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza, più precisamente:

Art. 2, 3, 8 e 10 - Sanzioni pecuniarie: da 100 a 500 quote, in caso di profitto di rilevante entità è aumentata di un terzo – Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione / esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi / divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata da tre mesi a due anni.

Si precisa, inoltre, che gli stessi comportamenti puniti dalle sanzioni 231 danno luogo all'applicazione, in capo all'ente, anche di sanzioni tributarie.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Si precisa che prima dell'introduzione del presente articolo 25 quinquedecies in merito agli illeciti amministrativi nel Modello organizzativo 231 parte speciale, alle schede:

- **A** reati contro la Pubblica Amministrazione;
- **B** reati Societari;
- **D** reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reato di autoriciclaggio;

sono state analizzate/monitorate quelle aree aziendali in cui potevano annidarsi anche i rischi in riferimento ai reati tributari per l'ottenimento di vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette. Comunque di seguito si indicano le aree a rischio "diretto", in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte.

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Si tratta di tipologie di reato che possono riguardare attività sensibili:

- tipicamente svolte nell'ambito del processo fiscale (esempio: predisposizione delle dichiarazioni fiscali IRES ed IVA);
- svolte al di fuori del processo fiscale (esempio: tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili, gestione della contabilità, redazione del bilancio d'esercizio, ecc.);
- relative a processi operativi con riflessi sul processo fiscale (esempio: risorse umane per le ritenute relative al personale, gestione acquisti di beni e servizi, gestione vendite di beni e servizi, gestione del magazzino, ecc.).

1.2 Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento dovranno essere applicati e rispettati da tutte le funzioni interessate.

Gestione degli adempimenti tributari

Corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni, deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette. Corretta predisposizione ed invio dei dati telematici all'anagrafe tributaria e pagamento di imposte. Diffusione delle principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità.

Operazioni ordinarie e straordinarie

Verifica con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall'esecuzione di un'operazione patrimoniale o commerciale avente carattere ordinario o straordinario.

Agenzia delle Entrate

Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con l'Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili

E' vietato occultare o distruggere scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte.

Emissione e contabilizzazione di fatture e note di credito

E' vietato contabilizzare fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi (esempio: fatture oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni fittizie – sovrapproduzione perché riferite ad operazioni in parte prive di riscontro nella realtà – fatture soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento non è quello reale).

Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori

Il personale deve sempre verificare in riguardo a esistenza e operatività del fornitore, qualifica e controparti fittizie (così dette società "cartiere" che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali potrebbero essere contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti.

Gestione acquisti di beni e servizi

E' vietato al personale stipulare contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.

Gestione delle note spese

E' vietato al personale mettere a rimborso e richiedere deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.

Cessione e dismissione di asset

E' vietato alienare simulatamente alcuni asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, questo al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi.

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per singola funzione interessata sono indicati di seguito i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

BILANCIO, CONTABILITA' E FISCALITA'

Principi organizzativi e di controllo

Si precisa che degli specifici protocolli di prevenzione sono già previsti per questa funzione alla scheda **B** "reati Societari" al punto Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio, nonché alla scheda **D** "reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reato di autoriciclaggio.

Per le attività connesse ai reati tributari che presentano possibili profili di rischio, al fine di prevenirli è necessario:

Gestione degli adempimenti tributari /Agenzia delle Entrate

- instaurazione a mantenimento di qualsiasi rapporto con l'Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- diffusione delle principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;

Operazioni ordinarie e straordinarie

- verifica con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall'esecuzione di un'operazione avente carattere ordinario o straordinario.

Inoltre, è fatto divieto di:

- alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare dati in essi contenuti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
- distruggere scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- sottrarre o omettere l'esibizione di documenti veri;
- contabilizzare fatture per operazioni inesistenti (riferite ad operazioni fittizie o operazioni in cui l'emittente o il beneficiario non è quello reale);
- omettere informazioni dovute.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti delle normative interne che regolamentano il sistema amministrativo, contabile e finanziario.

I soggetti interessati nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del processo contabile, finanziario e di bilancio, sono tenuti ad operare sulla base delle normative interne, nel rispetto e applicazione dei principi organizzativi, di controllo e di comportamento precedentemente indicati.

DIRETTORE SEGRETARIO

Principi organizzativi e di controllo

Si precisa che degli specifici protocolli di prevenzione sono già previsti per questa funzione alla scheda **B** “reati Societari” al punto Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio, nonché alla scheda **D** “reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reato di autoriciclaggio.

Per le attività connesse ai reati tributari che presentano possibili profili di rischio, al fine di prevenirli è necessario:

Gestione degli adempimenti tributari /Agenzia delle Entrate

- instaurazione a mantenimento di qualsiasi rapporto con l’Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- diffusione delle principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;

Operazioni ordinarie e straordinarie

- verifica con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall’esecuzione di un’operazione avente carattere ordinario o straordinario.

Inoltre, è fatto divieto di:

- alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare dati in essi contenuti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
- distruggere scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- sottrarre o omettere l’esibizione di documenti veri;
- contabilizzare fatture per operazioni inesistenti (riferite ad operazioni fittizie o operazioni in cui l’emittente o il beneficiario non è quello reale);
- omettere informazioni dovute.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti delle normative interne che regolamentano il sistema amministrativo, contabile e finanziario.

I soggetti interessati nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del processo contabile, finanziario e di bilancio, sono tenuti ad operare sulla base delle normative interne, nel rispetto e applicazione dei principi organizzativi, di controllo e di comportamento precedentemente indicati.

PREVIDENZA SEZIONE I – PREVIDENZA SEZIONE II SERVIZI ATTUARIALI ED ASSICURATIVI

Principi organizzativi e di controllo

Si precisa che degli specifici protocolli di prevenzione sono già previsti per questa funzione alla scheda **B** “reati Societari” al punto Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio, nonché alla scheda **D** “reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reato di autoriciclaggio.

Per le attività connesse ai reati tributari che presentano possibili profili di rischio, al fine di prevenirli è necessario:

Gestione degli adempimenti tributari /Agenzia delle Entrate

- instaurazione a mantenimento di qualsiasi rapporto con l’Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- diffusione delle principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;

Operazioni ordinarie e straordinarie

- verifica con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall’esecuzione di un’operazione avente carattere ordinario o straordinario.

Inoltre, è fatto divieto di:

- alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare dati in essi contenuti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
- distruggere scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- sottrarre o omettere l’esibizione di documenti veri;
- contabilizzare fatture per operazioni inesistenti (riferite ad operazioni fittizie o operazioni in cui l’emittente o il beneficiario non è quello reale);
- omettere informazioni dovute.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti delle normative interne che regolamentano il sistema amministrativo, contabile e finanziario.

I soggetti interessati nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del processo contabile, finanziario e di bilancio, sono tenuti ad operare sulla base delle normative interne, nel rispetto e applicazione dei principi organizzativi, di controllo e di comportamento precedentemente indicati.

CONTENZIOSO E LEGALE

Principi organizzativi e di controllo

Si precisa che degli specifici protocolli di prevenzione sono già previsti per questa funzione alla scheda **B** “reati Societari” al punto Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio, nonché alla scheda **D** “reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reato di autoriciclaggio.

Per le attività connesse ai reati tributari che presentano possibili profili di rischio, al fine di prevenirli è necessario:

Gestione degli adempimenti tributari /Agenzia delle Entrate

- instaurazione a mantenimento di qualsiasi rapporto con l’Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;

- rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- diffusione delle principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;

Operazioni ordinarie e straordinarie

- verifica con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall'esecuzione di un'operazione avente carattere ordinario o straordinario.

Inoltre, è fatto divieto di:

- alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare dati in essi contenuti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
- distruggere scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- sottrarre o omettere l'esibizione di documenti veri;
- contabilizzare fatture per operazioni inesistenti (riferite ad operazioni fittizie o operazioni in cui l'emittente o il beneficiario non è quello reale);
- omettere informazioni dovute.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti delle normative interne che regolamentano il sistema amministrativo, contabile e finanziario.

I soggetti interessati nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del processo contabile, finanziario e di bilancio, sono tenuti ad operare sulla base delle normative interne, nel rispetto e applicazione dei principi organizzativi, di controllo e di comportamento precedentemente indicati.

SETTORE IMMOBILI - MANUTENZIONE – VENDITE

Tali principi sono comunque da considerare anche se alcune delle suddette funzioni nell'ultima attività di valutazione dei rischi reato 231 (Risk assessment) non hanno ritenuto questa famiglia di reato a potenziale rischio.

Principi organizzativi e di controllo

Si precisa che degli specifici protocolli di prevenzione sono già previsti per questa funzione alla scheda **B** “reati Societari” al punto Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio, nonché alla scheda **D** “reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reato di autoriciclaggio.

Per le attività connesse ai reati tributari che presentano possibili profili di rischio, al fine di prevenirli è necessario:

Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori – gestione acquisti di beni e servizi

- istaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative all'acquisto o alla vendita di beni e servizi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- i beni oggetto del contratto siano effettivamente venduti all'altra parte coinvolta secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate;
- degli acquisti o delle vendite, dei servizi resi o acquistati sia conservata adeguata traccia documentale con archiviazione dei relativi documenti presso la sede del FPC;

- i pagamenti eseguiti a titolo di corrispettivo siano conformi ai servizi effettivamente ricevuti, nonché alle pattuizioni contenute nel relativo contratto;
- tutti i pagamenti siano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente, ove richiesto dalla legge e regolarmente contabilizzati;
- corretta verifica, selezione e qualifica dei fornitori, al fine di non incorrere con controparti fittizie (così dette società “cartiere” che si interpongono tra l’acquirente e l’effettivo cedente del bene), con le quali potrebbero essere contabilizzate operazioni “soggettivamente” inesistenti;
- corretto utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture passive, nonché ogni altro accadimento economico

Gestione delle note spese – spese di rappresentanza

- nei rapporti con gli interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di effettuare spese di rappresentanza ingiustificate (rimborso viaggi, soggiorni, ecc.);
- le note spese devono essere correttamente effettuate, non possono essere accettate note spese irregolari relative a spese non sostenute o maggiorate e senza corretti giustificativi;

Cessione e dismissione di asset

- è vietato alienare asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti delle normative interne che regolamentano il sistema amministrativo, contabile e finanziario.

Per quanto riguarda le vendite di immobili e dismissione di asset sono previste procedure decisionali e di controllo che coinvolgono il Consiglio di Amministrazione, il Segretario e le Commissioni, in particolare quest’ultime hanno lo scopo di garantire e assicurare la trasparenza e la correttezza nella gestione del patrimonio del FPC con riferimento alle alienazioni immobiliari, agli investimenti immobiliari, agli appalti di manutenzione, alle forniture e alle affittanze.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutte le funzioni del FPC che nello svolgimento delle attività vengano a conoscenza di anomalie riconducibili a illeciti in riguardo ai reati tributari dovranno comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in particolare qualsiasi operazione che presenti eventuali indici di anomalia, quali per esempio:

- assenza di plausibili giustificazioni, per lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio della normale attività;
- esecuzioni di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche / finanziarie;
- conclusione di contratti a favore di terzi, per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi oggetto diritti su beni immobili senza alcuna plausibile documentazione;
- assenza di contratto o contratto con clausole anomale rispetto a prassi di settore o procedure aziendali;
- compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione;
- negoziazione ingiustificatamente effettuata con soggetto diverso dal fornitore abituale;
- omessa o inidonea conservazione della documentazione attestante l'effettività dell'operazione;
- fornitore nuovo privo di riscontri esterni (esempio: anagrafica fornitori, registro imprese, sito internet, ecc.);
- fornitore con dati anomali (esempio: rappresentante legale, sede, soci, ecc.);
- pagamento effettuato nei confronti di soggetto diverso dal fornitore indicato in fattura o altro documento.

A completamento di quanto sopra è presente per singola Area/Funzione aziendale una scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio.